



data ..... numero di protocollo .....

IV-V

posizione ..... Ufficio Supporto  
Legale ai Dipartimenti

Ai Presidenti delle Scuole  
Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari  
Ai Direttori/Presidenti dei Centri di  
Ateneo/di Ricerca/di Servizio/museali/  
Interdipartimentali/Interuniversitari  
Al Direttore dell'Orto Botanico  
Al Direttore dell'Azienda  
Agraria e Zootecnica  
Ai Direttori delle Biblioteche di Area

E p.c.

Ai Dirigenti

**Oggetto:** Chiarimenti in ordine all'applicazione soggettiva dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 (cd. verifica inadempimenti).

In riferimento all'oggetto, si fa seguito alle note prot. n. 119353 del 21/12/2017 e prot. n. 39325 del 19/4/2018 con le quali sono stati forniti chiarimenti in merito all'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, con particolare riferimento ai rapporti nell'ambito della Pubblica Amministrazione, che si reputa di dover riproporre nella presente nota in quanto, di recente, si sono ripresentate alcune problematiche ad esso connesse.

Com'è noto, la suddetta norma recita testualmente che *"le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo"*.

Sussiste, dunque, in generale l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di procedere, per gli importi superiori ad € 5.000,00, alla cosiddetta "verifica inadempimenti", secondo quanto disposto dalla suddetta normativa.

**Tuttavia, tale obbligo deve ritenersi escluso per i pagamenti, di qualunque natura, da effettuarsi in favore delle Pubbliche Amministrazioni e, pertanto, anche in favore di questo Ateneo.**

Detta esclusione è stata ribadita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, con diverse circolari che qui si riportano.

Infatti, con la circolare n. 22 del 29 luglio 2008 (**all. 1, pag. 4**), il MEF ha precisato quanto segue: *“ (...) si reputa che la norma di cui all'art. 48-bis non trovi applicazione per i pagamenti disposti a favore delle Amministrazioni Pubbliche ricomprese nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria)”*, ciò in quanto *“tra le diverse Amministrazioni pubbliche (...) non sussistono quegli obblighi di garanzia e cautela in materia di adempimento delle cartelle di pagamento sottesi alla ratio dell'art. 48 bis”*.

L'elenco delle PP.AA. predisposto dall'ISTAT è reperibile al link [https://www.istat.it/it/files//2016/09/Istat\\_lista\\_AAPP\\_settembre\\_2023.pdf](https://www.istat.it/it/files//2016/09/Istat_lista_AAPP_settembre_2023.pdf); in tale elenco sono ricomprese anche le Università.

Quanto sopra è stato poi confermato dalla successiva circolare MEF n. 13 del 21/03/2018 (**all. 2, pagg. 8-9**) laddove viene ulteriormente precisato che, proprio perché sono tutte riconducibili, in modo più o meno diretto, all'unico soggetto pubblico originario e sovrano sul territorio, che è lo Stato, *“le Amministrazioni pubbliche che risultano tenute ad effettuare la verifica prescritta dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 622/1973, non possono a loro volta, quando risultano beneficiarie dei pagamenti, essere sottoposte alla verifica in discorso”*.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra evidenziato, si segnala che, in risposta a una richiesta di chiarimenti formulata da questa Amministrazione, il Ministero dell'Economia e Finanze, con nota n. 28236/2018 (**all. 3**), ha precisato tra l'altro che:

- *“... si conferma l'avviso secondo cui il menzionato art. 48-bis del DPR n. 602/1973 non trovi applicazione per i pagamenti disposti a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nell'elenco dell'ISTAT”*;
- *“... si reputa che, laddove la richiesta ... sia stata erroneamente attivata possa essere comunque eseguito il pagamento di quanto dovuto”*;
- *“...si reputa che, in presenza di una delle richiamate ipotesi di esclusione dall'obbligo della verifica de qua, gli agenti contabili non incorrano in violazione di legge allorché procedono al pagamento delle somme dovute al beneficiario senza espletare la verifica contemplata dall'art. 48-bis del DPR n. 602/19736”*.

In conclusione, per i pagamenti da eseguirsi tra le PP.AA. ricomprese nell'elenco ISTAT, non sussiste l'obbligo di previa verifica inadempimenti.

Resta fermo, invece, tale obbligo per i pagamenti da eseguirsi in favore di enti privati, in ordine ai quali tuttavia si rimanda alle circolari MEF sopra richiamate al fine di individuare eventuali ipotesi oggettive di esclusione, derivanti dalla natura dei pagamenti da eseguire.

Si precisa, per completezza di informazione, che eventuali inadempienze ed irregolarità desumibili dal sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione ed imputabili a quest'amministrazione, possono riferirsi a cartelle di pagamento oggetto di contestazione ed impugnazione da parte dell'Ateneo e che, conseguentemente, risultano non pagate in quanto il contenzioso è ancora in corso.

Alla luce di quanto sopra, onde evitare sospensioni e blocchi di pagamento da parte di terzi, può risultare opportuno che, all'atto delle richieste ad altre Pubbliche Amministrazioni di pagamenti superiori ad € 5.000,00 in favore dell'Ateneo, sia rivolto anche l'invito a non effettuare l'interrogazione di cui all'art. 48-bis DPR n. 602/73, e si suggerisce, a tale proposito, la seguente formulazione da adottare:

Si trasmette fattura n. .... Si rammenta che l'obbligo di interrogazione dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, secondo il disposto di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, non si applica per i pagamenti disposti in favore delle Pubbliche Amministrazioni ricomprese nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (v. circolari MEF n. 22/2008 e n. 13/2018). Pertanto, si invita a non espletare la verifica ex art. 48-bis DPR n. 602/73 nei confronti di questo Ateneo.

Infine, nei casi in cui sia stata erroneamente attivata la verifica prevista dall'articolo 48-bis, il Mef con circolare n. 29 del 2009 (**all. 4 pag. 11**) ha altresì chiarito che l'amministrazione che deve procedere al pagamento, al fine di non recare un indebitamento al beneficiario, possa comunque darvi seguito senza attendere il termine di 60 giorni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 40/2008.

Inoltre, anche allo scopo di non pregiudicare l'attività di riscossione, tale amministrazione dovrà comunicare formalmente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di aver erroneamente attivato la verifica ex art. 48-bis indicando le motivazioni sopra riportate e di volere conseguentemente annullarla nonché di essere in procinto di effettuare il pagamento in favore del beneficiario, affinché possa essere evitata o revocata la prevista procedura esecutiva (vale a dire il pignoramento presso terzi).

L'Ufficio Supporto Legale ai Dipartimenti e l'Area Legale, Privacy e Trattamenti Accessori e Pensionistici restano a disposizione nel fornire gli ulteriori chiarimenti che si dovessero rendere necessari mediante richiesta che potrà essere inviata unicamente a mezzo protocollo informatico all'Ufficio Supporto Legale ai Dipartimenti e per conoscenza alla predetta Area Legale, Privacy e Trattamenti Accessori e Pensionistici.

Si invita a diffondere il contenuto della presente nota agli Uffici e al personale interessato.

IL RETTORE  
Matteo Lorito  
*Firmato digitalmente*

Area Legale, Privacy e Trattamenti Accessori e Pensionistici  
F.to la Dirigente: *dott.ssa Gabriella Formica*  
Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
Ufficio Supporto Legale ai Dipartimenti  
Responsabile del procedimento:  
f.to il Capo dell'Ufficio: *dott.ssa Ada De Vincentiis*  
Per chiarimenti: *dott. Raffaele Pellino*; Tel. 081/2532170-32710  
Pec: [uff.supplegaledip@pec.unina.it](mailto:uff.supplegaledip@pec.unina.it) – E-mail: [uff.supplegaledip@unina.it](mailto:uff.supplegaledip@unina.it)